



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 novembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0293 (COD)**

---

---

14217/17  
ADD 1

**CLIMA 302  
ENV 918  
TRANS 466  
MI 807  
CODEC 1787  
IA 178**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 676 final - ANNEXES 1-5
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 676 final - ANNEXES 1-5.

---

All.: COM(2017) 676 final - ANNEXES 1-5

Bruxelles, 8.11.2017  
COM(2017) 676 final

ANNEXES 1 to 5

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)**

{SWD(2017) 650 final} - {SWD(2017) 651 final}

↓ 443/2009 (adattato)  
⇒ nuovo

## ALLEGATO I

### PARTE A. OBIETTIVI PER LE EMISSIONI SPECIFICHE ☒ DELLE AUTOVETTURE ☒

1. ⇒ Per l'anno civile 2020 ⇐ ~~Le~~ le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> per ciascuna autovettura nuova, ~~misurate in grammi per chilometro,~~ sono determinate, ~~ai fini dei calcoli di cui al presente allegato,~~ con la seguente formula:

~~a) dal 2012 al 2015:~~

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 130 + a \times (M - M_0)$$

dove:

<del>M</del>	=	<del>massa del veicolo in chilogrammi (kg)</del>
<del>M<sub>0</sub></del>	=	<del>1 372,0</del>
<del>a</del>	=	<del>0,0457</del>

↓ 6/2015 Articolo 1 (adattato)

~~b) a partire dal 2016:~~

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 130 + a \times (M - M_0)$$

dove:

<del>M</del>	=	<del>massa del veicolo in chilogrammi (kg)</del>
<del>M<sub>0</sub></del>	=	<del>1 392,4</del>
<del>a</del>	=	<del>0,0457</del>

↓ 333/2014 Articolo 1, paragrafo 13 (adattato)  
⇒ nuovo

~~a partire dal 2020:~~

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 95 + a \cdot \underline{\underline{M}} (M - M_0)$$

dove:

M	=	massa ⇒ in ordine di marcia ⇐ del veicolo in chilogrammi (kg)
---	---	---

M <sub>0</sub>	=	<del>Il valore adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2,</del> ⇨ 1 379,88 ⇨
a	=	0,0333

↓ 443/2009 (adattato)

2. L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore ~~in un determinato anno civile~~ ☒ nel 2020 ☒ è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di ciascuna autovettura nuova immatricolata nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore.

↓ 2017/1502 Articolo 1 e allegato, punto 1 (adattato)  
⇨ nuovo

3. L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche WLTP =  $WLTP_{CO_2} \left( \frac{NEDC_{2020target}}{NEDC_{CO_2}} \right)$

dove:

WLTP<sub>CO<sub>2</sub></sub> corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione<sup>1</sup> e calcolate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo ~~comma, sesto~~ trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dall'applicazione degli articoli 55-bis e ~~12~~ 11 del presente regolamento;

NEDC<sub>CO<sub>2</sub></sub> corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2020, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1153 della Commissione<sup>2</sup> e calcolate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo ~~comma, sesto~~ ☒ secondo ☒ trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dall'applicazione degli articoli 55-bis e ~~12~~ 11 del presente regolamento;

NEDC<sub>2020target</sub> è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente ai punti 1 ~~e~~ e 2 del presente allegato.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

4. ~~A decorrere~~ ⇒ Per gli anni civili ⇐ dal 2021 ⇒ al 2024 ⇐, l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo per le emissioni specifiche} = \text{WLTP}_{\text{reference target}} + a [(M_{\emptyset} - M_0) - (M_{\emptyset 2020} - M_{0,2020})]$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{reference target}}$  è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento ~~☒~~ WLTP ~~☒~~ per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a è ~~il valore di cui al punto 1, lettera e))~~ 0,0333;

$M_{\emptyset}$  è la media della massa ~~☒~~ in ordine di marcia ~~☒~~ (M) ~~di cui al punto 1~~ dei nuovi veicoli immatricolati nell'anno-obiettivo, in chilogrammi (kg);

$M_0$  è ⇒ 1 379,88 nel 2021, e ⇐ il valore di cui ~~al punto 1~~ ~~☒~~ all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ~~☒~~ ⇒ per il periodo 2022, 2023 e 2024 ⇐;

$M_{\emptyset 2020}$  è la media della massa ~~☒~~ in ordine di marcia ~~☒~~ (M) ~~di cui al punto 1~~ dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

$M_{0,2020}$  è ⇒ 1 379,88 ⇐ ~~il valore di  $M_0$  applicabile nell'anno di riferimento 2020.~~

5. Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

$$\text{Derogation target}_{2021} = \text{WLTP}_{\text{CO}_2} \cdot \left( \frac{\text{NEDC}_{2021\text{target}}}{\text{NEDC}_{\text{CO}_2}} \right)$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$  è il valore di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$  è il valore di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{2021\text{target}}$  è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo ~~11~~ 10 del presente regolamento.

↓ nuovo

6. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di un costruttore sono calcolati come segue:

6.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> = Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> · (1 - fattore di riduzione<sub>2025</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> è la media, ponderata per il numero delle autovetture di recente immatricolazione di ciascun costruttore, degli obiettivi in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore nel 2021, conformemente al punto 4

Fattore di riduzione<sub>2025</sub> è la riduzione specificata all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

#### 6.1.2. Obiettivo a livello di parco veicoli dell'UE a partire dal 2030

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub> = Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> · (1 - fattore di riduzione<sub>2030</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> è la media, ponderata per il numero delle autovetture di recente immatricolazione di ciascun costruttore, degli obiettivi in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore nel 2021, conformemente al punto 4

Fattore di riduzione<sub>2030</sub> è la riduzione specificata all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a)

#### 6.2. Obiettivi di riferimento per le emissioni specifiche a partire dal 2025

##### 6.2.1. dal 2025 al 2029

L'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> + a<sub>2025</sub> · (TM-TM<sub>0</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> è il valore determinato conformemente al punto 6.1.1

a<sub>2025</sub> è 
$$\frac{a_{2021} \cdot EU \text{ fleet-wide target}_{2025}}{Average \text{ emissions}_{2021}}$$

dove:

a<sub>2021</sub> è la pendenza della retta di regressione lineare determinata applicando il metodo dei minimi quadrati alla massa di prova (variabile esplicativa) e alle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche (variabile dipendente) di ogni singolo veicolo del parco dell'UE nel 2021

media delle emissioni<sub>2021</sub> è la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche di tutti i veicoli di recente immatricolazione nel 2021 dei costruttori per i quali un obiettivo specifico in materia di emissioni è calcolato conformemente al punto 4.

TM	è la massa media di prova in kg di tutti i veicoli di nuova immatricolazione del costruttore nell'anno civile in questione
TM <sub>0</sub>	è il valore determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

### 6.2.2. a partire dal 2030

L'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 + a<sub>2030</sub> · (TM-TM<sub>0</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub> è il valore determinato conformemente al punto 6.1.2

a<sub>2030</sub> è  $\frac{a_{2021} \cdot EU \text{ fleet-wide target}_{2030}}{Average \text{ emissions}_{2021}}$

dove:

a<sub>2021</sub> è la pendenza della retta di regressione lineare determinata applicando il metodo dei minimi quadrati alla massa di prova (variabile esplicativa) e alle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche (variabile dipendente) di ogni singolo veicolo del parco dell'UE nel 2021

media delle emissioni<sub>2021</sub> è la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche di tutti i veicoli di recente immatricolazione nel 2021 dei costruttori per i quali un obiettivo specifico in materia di emissioni è calcolato conformemente al punto 4.

TM è la massa media di prova in kg di tutti i veicoli di nuova immatricolazione del costruttore nell'anno civile in questione

TM<sub>0</sub> è il valore determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

### 6.3. L'obiettivo per le emissioni specifiche a partire dal 2025

Obiettivo per le emissioni specifiche = obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche · fattore ZLEV

dove:

obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche è l'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> determinato conformemente al punto 6.2.1 per il periodo dal 2025 al 2029 e al punto 6.2.2 dal 2030 in poi

fattore ZLEV è pari a (1+y-x), tranne quando tale somma è superiore a 1,05 o inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

dove:

y è la quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di autovetture di recente immatricolazione di un costruttore calcolato come il numero totale dei veicoli a basse e a zero emissioni, ciascuno dei quali è contato come  $ZLEV_{specifico}$  conformemente alla formula in appresso, diviso per il numero totale di autovetture immatricolate nel corso dell'anno civile in questione

$$ZLEV_{specifico} = 1 - \left( \frac{\text{specific emissions}}{50} \right)$$

x è pari al 15% negli anni dal 2025 al 2029 e al 30% dal 2030 in poi.

↓ 510/2011 (adattato)  
⇒ nuovo

### ALLEGATO I

#### PARTE B. OBIETTIVI PER LE EMISSIONI SPECIFICHE DI CO<sub>2</sub> ☒ PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI ☒

1. ⇒ Nel 2020 ⇐ 1 Le emissioni specifiche ~~indicative~~ di CO<sub>2</sub> di ciascun veicolo commerciale leggero, ~~misurate in grammi per chilometro~~, sono determinate con le seguenti formule:

~~a) dal 2014 al 2017:~~

~~emissioni specifiche indicative di CO<sub>2</sub> = 175 + a × (M - M<sub>0</sub>)~~

~~dove:~~

<del>M</del>	<del>=</del>	<del>massa del veicolo in chilogrammi (kg)</del>
<del>M<sub>0</sub></del>	<del>=</del>	<del>1706,0</del>
<del>a</del>	<del>=</del>	<del>0,093;</del>

↓ 748/2017 Articolo 1 (adattato)

~~b) a partire dal 2018:~~

~~emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> = 175 + a × (M - M<sub>0</sub>)~~

~~dove:~~

<del>M</del>	<del>=</del>	<del>massa del veicolo in chilogrammi (kg)</del>
<del>M<sub>0</sub></del>	<del>=</del>	<del>1766,4</del>
<del>a</del>	<del>=</del>	<del>0,093;</del>



↓ 253/2014 Articolo 1, paragrafo 7 (adattato)  
⇒ nuovo

e) ~~a partire dal 2020:~~

emissioni specifiche ~~indicative~~ di CO<sub>2</sub> = 147 + a · (M - M<sub>0</sub>)

dove:

M	=	massa ⇒ in ordine di marcia ⇐ del veicolo in chilogrammi (kg)
M <sub>0</sub>	=	<del>valore adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 5</del> ⇒ 1 766,4 ⇐
a	=	0,096.

↓ 510/2011  
⇒ nuovo

2. L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore ~~in un determinato anno civile~~ ⇒ nel 2020 ⇐ è calcolato come la media delle emissioni specifiche ~~indicative~~ di CO<sub>2</sub> di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore.

↓ 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 1 (adattato)  
⇒ nuovo

3. L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche WLTP =  $WLTP_{CO_2} \cdot \left( \frac{NEDC_{2020target}}{NEDC_{CO_2}} \right)$

dove:

WLTP<sub>CO2</sub> corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione senza includere i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dall'applicazione dell'articolo ~~11~~ 11 del presente regolamento;

NEDC<sub>CO2</sub> corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2020, determinate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione senza includere i risparmi di CO<sub>2</sub> derivanti dall'applicazione dell'articolo ~~11~~ 11 del presente regolamento;

NEDC<sub>2020target</sub> è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente ai ~~punti 1, (e) e 2~~ del presente allegato.

4. ~~A decorrere~~ ⇒ Per gli anni civili ⇐ dal 2021 ⇒ al 2024 ⇐, l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

Obiettivo per le emissioni specifiche =  $WLTP_{reference\ target} + a [(M_{\theta} - M_0) - (M_{\theta 2020} - M_{0,2020})]$

dove:

$WLTP_{reference\ target}$  è l'obiettivo ~~WLTP~~ per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a è 0,096 ~~il valore di a di cui al punto 1, lettera e);~~

$M_{\theta}$  è la media della massa ⇒ in ordine di marcia ⇐ (M) ~~di cui al punto 1~~ dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'anno-obiettivo pertinente, in chilogrammi (kg);

$M_0$  è ~~pari a  $M_0$  di cui al punto 1, lettera e)~~ ⇒ 1 766,4 nel 2020 e, per il periodo 2021, 2022 e 2023, il valore adottato conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, e per il 2024 il valore adottato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento ⇐ ;

$M_{\theta 2020}$  è la media della massa ⇒ in ordine di marcia ⇐ (M) ~~di cui al punto 1~~ dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

$M_{0,2020}$  è ⇒ 1 766,4 ⇐ ~~il valore di  $M_0$  applicabile nell'anno di riferimento 2020.~~

5. Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

$$\text{Derogation target}_{2021} = WLTP_{CO_2} \cdot \left( \frac{NEDC_{2020target}}{NEDC_{CO_2}} \right)$$

dove:

$WLTP_{CO_2}$  è il valore di  $WLTP_{CO_2}$  di cui al punto 3;

$NEDC_{CO_2}$  è il valore di  $NEDC_{CO_2}$  di cui al punto 3;

$NEDC_{2021target}$  è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo ~~1044~~ del presente regolamento.

↓ nuovo

6. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e l'obiettivo per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di un costruttore sono calcolati come segue:

## 6.1. Gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e il 2030

### 6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029

Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> = Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> · (1 - fattore di riduzione<sub>2025</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di ciascun costruttore, degli obiettivi in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore nel 2021, conformemente al punto 4

Fattore di riduzione<sub>2025</sub> è la riduzione specificata all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

### 6.1.2. Obiettivo a livello di parco veicoli dell'UE a partire dal 2030

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub> = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> · (1 - fattore di riduzione<sub>2030</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2021</sub> è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di ciascun costruttore, degli obiettivi in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore nel 2021, conformemente al punto 4

Fattore di riduzione<sub>2030</sub> è la riduzione specificata all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

## 6.2. L'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche a partire dal 2025

### 6.2.1. dal 2025 al 2029

L'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> +  $\alpha \cdot (TM - TM_0)$

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub> è il valore determinato conformemente al punto 6.1.1

$\alpha$  è pari a  $a_{2025}$  quando la massa di prova media dei veicoli di recente immatricolazione di un costruttore è pari o inferiore a  $TM_0$  determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e a  $a_{2021}$  quando la massa di prova media dei veicoli di recente immatricolazione di un costruttore è superiore a  $TM_0$

determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

dove:

$$a_{2025} \text{ è } \frac{a_{2021} \cdot \text{EU fleet-wide target}_{2025}}{\text{Average emissions}_{2021}}$$

$a_{2021}$  è la pendenza della retta di regressione lineare determinata applicando il metodo dei minimi quadrati alla massa di prova (variabile esplicativa) e alle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche (variabile dipendente) di ogni singolo veicolo di recente immatricolazione del parco dell'UE nel 2021

$\text{media delle emissioni}_{2021}$  è la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche di tutti i veicoli di recente immatricolazione nel 2021 dei costruttori per i quali un obiettivo specifico in materia di emissioni è calcolato conformemente al punto 4.

TM è la massa media di prova in kg di tutti i veicoli di nuova immatricolazione del costruttore nell'anno civile in questione

TM<sub>0</sub> è il valore determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

#### 6.2.2. a partire dal 2030

L'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub> +  $\alpha$  (TM-TM<sub>0</sub>)

dove:

Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub> è il valore determinato conformemente al punto 6.1.2

$\alpha$  è pari a  $a_{2030}$  quando la massa di prova media dei veicoli di recente immatricolazione di un costruttore è pari o inferiore a TM<sub>0</sub> determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e a  $a_{2021}$  quando la massa di prova media dei veicoli di recente immatricolazione di un costruttore è superiore a TM<sub>0</sub> determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

dove:

$$a_{2030} \text{ è } \frac{a_{2021} \cdot \text{EU fleet-wide target}_{2030}}{\text{Average emissions}_{2021}}$$

$a_{2021}$  è la pendenza della retta di regressione lineare determinata applicando il metodo dei minimi quadrati alla massa di prova (variabile esplicativa) e alle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche (variabile dipendente) di ogni singolo veicolo di recente immatricolazione del parco dell'UE nel 2021

**media delle emissioni<sub>2021</sub>** è la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> specifiche di tutti i veicoli di recente immatricolazione nel 2021 dei costruttori per i quali un obiettivo specifico in materia di emissioni è calcolato conformemente al punto 4.

**TM** è la massa media di prova in kg di tutti i veicoli di nuova immatricolazione del costruttore nell'anno civile in questione

**TM<sub>0</sub>** è il valore determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

### 6.3. Obiettivi per le emissioni specifiche a partire dal 2025

#### 6.3.1. Dal 2025 al 2029

L'obiettivo per le emissioni specifiche = (obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche – ( $\emptyset_{\text{obiettivi}}$  – obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2025</sub>)) · fattore ZLEV

dove:

**obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche** è l'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche calcolato conformemente al punto 6.2.1.

**$\emptyset_{\text{obiettivi}}$**  è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi di riferimento in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore, conformemente al punto 6.2.1.

**fattore ZLEV** è pari a (1+y-x), tranne quando tale somma è superiore a 1,05 o inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

dove:

**y** è la quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di un costruttore calcolato come il numero totale dei veicoli a basse e a zero emissioni, ciascuno dei quali è contato come ZLEV<sub>specifico</sub> conformemente alla formula in appresso, diviso per il numero totale di veicoli commerciali leggeri immatricolati nel corso dell'anno civile in questione

$$ZLEV_{\text{specific}} = 1 - \left( \frac{\text{specific emissions}}{50} \right)$$

**x** è pari al 15%

#### 6.3.2. A decorrere dal 2030

L'obiettivo per le emissioni specifiche = (obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche – ( $\emptyset_{\text{obiettivi}}$  – obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE<sub>2030</sub>)) · fattore ZLEV

dove:

obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche è l'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche calcolato conformemente al punto 6.2.2.

$\emptyset_{\text{obiettivi}}$  è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di ciascun costruttore, di tutti gli obiettivi di riferimento in materia di emissioni specifiche per ciascun costruttore, conformemente al punto 6.2.2.

fattore ZLEV è pari a  $(1+y-x)$ , tranne quando tale somma è superiore a 1,05 o inferiore a 1,0 nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1,05 o 1,0, secondo i casi

dove:

y è la quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di veicoli commerciali leggeri di recente immatricolazione di un costruttore calcolato come il numero totale dei veicoli a basse e a zero emissioni, ciascuno dei quali è contato come  $ZLEV_{\text{specifico}}$  conformemente alla formula in appresso, diviso per il numero totale di veicoli commerciali leggeri immatricolati nel corso dell'anno civile in questione

$$ZLEV_{\text{specifico}} = 1 - \left( \frac{\text{specific emissions}}{50} \right)$$

x è pari al 30%

---

↓ 397/2013 Articolo 1 e allegato  
(adattato)

## ALLEGATO II

### **MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI $\boxtimes$ DELLE AUTOVETTURE NUOVE $\boxtimes$**

#### **PARTE A — Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO<sub>2</sub>**

---

↓ 2017/1502 Articolo 1 e allegato  
punto 2, lettera a)  
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata ⇒ come veicolo M1 ⇐ nel loro territorio:

- a) costruttore;
- b) numero di omologazione, con relativa estensione;
- c) tipo, variante e versione (se applicabile);
- d) marca e nome commerciale;
- e) categoria di veicolo omologato;
- f) nuove immatricolazioni totali;
- g) massa in ordine di marcia;
- h) emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> (NEDC e WLTP);
- i) impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
- j) tipo di carburante e modalità carburante;
- k) cilindrata;
- l) consumo elettrico;
- m) codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> da esse determinata (NEDC e WLTP);
- n) potenza netta massima;
- o) numero di identificazione del veicolo;
- p) massa di prova WLTP;
- q) fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153;
- r) categoria di veicolo immatricolato;=

---

↓ nuovo

(s) numero di identificazione della famiglia di veicoli;

(t) autonomia elettrica, se applicabile.

---

↓ 2017/1502 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera a) (adattato)

~~Tuttavia, per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera l), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere n), o) e q), possono essere comunicati su base volontaria.~~

~~A decorrere dall'anno civile 2018, G~~li Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo ~~8~~7 tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte ~~EB~~, sezione 2.

~~Gli Stati membri mettono a disposizione i dati di cui alla lettera f) per gli anni civili 2017 e 2018.~~

---

↓ 397/2013 Articolo 1 e allegato (adattato)

2. I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell'autovettura cui si riferiscono, ~~e essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore dell'autovettura cui si riferiscono. Qualora non venga utilizzato il certificato di conformità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa. Se per un'autovettura vengono indicati sia un valore minimo che un valore massimo per la massa o l'impronta di cui al punto 1, lettera i), ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas.~~

3. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:

~~(a) le fonti utilizzate per il rilevamento dei dati dettagliati di cui al punto 1;~~

(~~ba~~) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di scheda di omologazione CE;

(~~eb~~) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente;

(~~ec~~) il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie;~~;~~

~~(e) la percentuale di tutte le stazioni di rifornimento di carburante sul loro territorio che erogano carburante E85.~~



~~PARTE B — Metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove~~

~~I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi del presente allegato, parte A, punti 1 e 3, sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.~~

~~1. — Numero di autovetture nuove immatricolate~~

~~Gli Stati membri determinano il numero di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a omologazione CE, omologazione individuale e omologazione nazionale di piccole serie.~~

~~2. — Distribuzione delle autovetture nuove per versione~~

~~Per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di autovettura nuova, sono registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e i dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1.~~

~~3. — Le stazioni di carburante nel loro territorio che erogano carburante E85 sono indicate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione<sup>3</sup>.~~

↓ 2017/1502 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera b) (adattato)  
⇒ nuovo

**PARTE BC — Formato per la comunicazione dei dati**

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo i formati indicati di seguito:

**Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio**

Stato membro <sup>4</sup>	
Anno	
<del>Fonte dei dati</del>	
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE	
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente	
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie	

**Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo**

Riferimento alla parte A, punto 1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato
	Nome del costruttore secondo la denominazione

<sup>3</sup> ~~GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15.~~

<sup>4</sup> Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, "EL" e "UK".

a)	standard UE
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM
	Nome del costruttore nel registro dello Stato membro <sup>1</sup>
b)	Numero di omologazione e relativa estensione
c)	Tipo
	Variante
	Versione
d)	Marca e nome commerciale
e)	Categoria di veicolo omologato
f)	Numero totale di nuove immatricolazioni ( <del>per il 2017 e il 2018</del> )
g)	Massa in ordine di marcia
h)	Emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> (ciclo misto) Valore NEDC ⇒ fino al 31 dicembre 2020 ad eccezione per i veicoli che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, per i quali il valore NEDC è determinato fino al 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 ⇐
	Emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> (ciclo misto) Valore WLTP ( <del>dal 2019</del> )
i)	Interasse
	Carreggiata dell'asse sterzante (asse 1)
	Carreggiata dell'altro asse (asse 2)
j)	Tipo di carburante
	Modalità carburante
k)	Cilindrata (cm <sup>3</sup> )
l)	Consumo di energia elettrica (Wh/km)
m)	Codice della o delle innovazioni ecocompatibili
	Risparmi totali di emissioni di CO <sub>2</sub> dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

	⇒ fino al 2020 compreso ⇐
	Risparmi totali di emissioni di CO <sub>2</sub> dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP ( <del>dal 2019</del> )
n)	Potenza massima netta
o)	Numero di identificazione del veicolo ( <del>dal 2019</del> )
p)	Massa di prova WLTP ( <del>dal 2019</del> )
q)	Fattore di deviazione De (se disponibile)
	Fattore di verifica (se disponibile)
r)	Categoria di veicolo immatricolato
<u>s)</u>	⇒ Numero di identificazione della famiglia di veicoli ⇐
<u>t)</u>	⇒ Autonomia elettrica, se applicabile ⇐

⊗ Note: ⊗

<sup>1</sup> Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series, NSS) o di omologazioni individuali (individual approvals, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome costruttore secondo la denominazione standard UE» è indicata una delle seguenti diciture: “AA-NSS” o “AA-IVA”, a seconda dei casi.

**ALLEGATO IIIH**

**MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI  DEI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI**

**A. Rilevamento dei dati sui veicoli commerciali leggeri e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO<sub>2</sub>**

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 1, lettera a)  
→<sub>1</sub> 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera a), i)  
→<sub>2</sub> 2017/1499  
⇒ nuovo

*1. Dati dettagliati*

1.1. Veicoli completi immatricolati come N<sub>1</sub>

Nel caso di veicoli completi con omologazione CE nella categoria N<sub>1</sub>, gli Stati membri registrano, per ciascun anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo in occasione della prima immatricolazione nel loro territorio:

- a) costruttore;
- b) numero di omologazione, con relativa estensione;
- c) tipo, variante e versione;
- d) marca;
- e) categoria di veicolo omologato;
- f) categoria di veicolo immatricolato;
- g) emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> →<sub>1</sub> (NEDC e WLTP) ← ;
- h) massa in ordine di marcia;
- i) massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
- j) impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
- k) tipo di carburante e modalità carburante;
- l) cilindrata;
- m) consumo elettrico;
- n) codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> da esse determinata →<sub>2</sub> (NEDC e WLTP) ← ;
- o) numero di identificazione del veicolo;≡

↓ 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera a), i)

- p) massa di prova WLTP;
- q) fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152;
- r) numero di identificazione della famiglia di veicoli, determinato in conformità dell'allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151<sup>3</sup>;

↓ nuovo

- s) autonomia elettrica, se applicabile.

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 1, lettera a)

~~Va usato il formato stabilito al punto 2 della parte C.~~

↓ 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera a), ii) (adattato)

~~Per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera n), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere p) e r) possono essere comunicati su base volontaria.~~

~~A decorrere dall'anno civile 2018~~ Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo ~~8~~<sup>7</sup>, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2, del presente allegato.

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 1, lettera a)

## 1.2. Veicoli omologati con un sistema a più fasi e immatricolati come veicoli di categoria N<sub>1</sub>

Nel caso di veicoli omologati con un sistema a più fasi (in appresso, «veicoli omologati in più fasi») e immatricolati come veicoli di categoria N<sub>1</sub>, gli Stati membri, per ciascun anno civile, registrano i seguenti dati dettagliati per quanto riguarda:

- a) il veicolo di base (incompleto): i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o), del punto 1.1, o, in alternativa ai dati specificati nelle lettere h) e i), la massa aggiunta standard fornita nel quadro delle informazioni relative all'omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2;
- b) il veicolo di base (completo): i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o) del punto 1.1;
- c) il veicolo completato: i dati di cui alle lettere a), f), g), h), j), k), l), m) e o) del punto 1.1.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere a) e b) del presente punto non possa essere fornito per il veicolo di base, lo Stato membro fornisce i dati relativi al veicolo completato.

Per i veicoli completati di categoria N<sub>1</sub> va usato il formato stabilito al punto 2 della parte C.

Il numero di identificazione del veicolo di cui alla lettera o) del punto 1.1 non è reso pubblico.

↓ 510/2011 (adattato)  
→<sub>1</sub> 205/2012 Articolo 1 e allegato punto 1, lettera a)

2. →<sub>1</sub> I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità ~~oppure essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono. Qualora non venga utilizzato il certificato di conformità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa.~~ ← ~~Se per un veicolo commerciale leggero il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo.~~ Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas.

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 1, lettera b)

3. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:

~~a) le fonti utilizzate per il rilevamento dei dati dettagliati di cui al punto 1;~~

~~(a)~~ il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE;

~~(b)~~ il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi, se disponibile;

~~(c)~~ il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente;

~~(d)~~ il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati a livello nazionale in piccole serie.

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera a)

## **B. Metodologia per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi**

I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi della parte A, punti 1 e 3, del presente allegato sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.

### *1. Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati*

Gli Stati membri determinano il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a

omologazione CE, homologazione individuale e homologazione nazionale di piccole serie nonché, se disponibile, il numero di veicoli homologati in più fasi.

---

↓ 510/2011 (adattato)  
⇒ nuovo

## 72. *Veicoli completati*

Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.

Onde garantire la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO<sub>2</sub>, dell'efficienza energetica del combustibile e della massa dei veicoli completati, senza imporre un onere eccessivo al costruttore del veicolo di base, la Commissione definisce una procedura di monitoraggio specifica e ⇒ ove opportuno ⇐ ~~riesamina~~ apportandovi le necessarie modifiche alla pertinente normativa in materia di homologazione ~~entro il 31 dicembre 2011~~.

~~Nel definire tale procedura, la Commissione stabilisce eventualmente le modalità di monitoraggio del valore della massa e di emissione di CO<sub>2</sub>, sulla base di una tabella di valori di emissione di CO<sub>2</sub> corrispondenti a diverse categorie di peso inerziale finale o sulla base di un solo valore di emissione di CO<sub>2</sub> derivante dalla massa del veicolo di base unitamente a una massa aggiunta standard differenziata per classe N1. In quest'ultimo caso, tale massa sarebbe utilizzata anche per la parte C del presente allegato.~~

~~La Commissione garantisce altresì che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati relativi alla massa e alle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> del veicolo completato.~~

---

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera c)  
⇒ nuovo

Sebbene ⇒ per il calcolo dell'obiettivo per il 2020 conformemente all'allegato I, parte B, punto 2, la massa aggiunta standard vada ripresa dalla ⇐ ~~ai fini della~~ parte C del presente allegato ~~sia richiesta la massa aggiunta standard~~, laddove tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo ~~78~~, paragrafo 4, è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.

Se il veicolo di base è un veicolo completo, ai fini del calcolo dell'obiettivo di emissione specifica è utilizzata la massa in ordine di marcia di tale veicolo. Tuttavia, qualora tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo per le emissioni specifiche è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 3 (adattato)  
 →<sub>1</sub> 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera b), i)  
 →<sub>2</sub> 2017/1499  
 ⇨ nuovo

### C. Formati per la comunicazione di dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo il formato indicato di seguito:

<i>Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio</i>	
Stato membro <sup>5</sup>	
Anno	
<del>Fonte dei dati</del>	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati a livello nazionale in piccole serie	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi (se disponibile)	

<i>Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo</i>	
Riferimento alla parte A, sezione 1.1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato <sup>(1)</sup>
a)	Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE <sup>(2)</sup>
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETO/VEICOLO DI BASE <sup>(3)</sup>
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETATO <sup>(3)</sup>

<sup>5</sup> Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, “EL” e “UK”.



	Nome del costruttore nel registro dello Stato membro <sup>(2)</sup>
b)	Numero di omologazione e relativa estensione
c)	Tipo
	Variante
	Versione
d)	Marca
e)	Categoria di veicolo omologato
f)	Categoria di veicolo immatricolato
→ <sub>1</sub> (g) ←	→ <sub>1</sub> Emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> (ciclo misto) Valore NEDC ← ⇨ fino al 31 dicembre 2020 ⇨
	→ <sub>1</sub> Emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> (ciclo misto) Valore WLTP ( <del>dal 2018</del> ) ←
h)	Massa in ordine di marcia VEICOLO DI BASE
	Massa in ordine di marcia VEICOLO COMPLETATO/VEICOLO COMPLETO
(i) <sup>(4)</sup>	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile
j)	Interasse
	Larghezza dell'asse sterzante (asse 1)
	Larghezza dell'altro asse (asse 2)
k)	Tipo di carburante
	Modalità carburante
l)	Cilindrata (cm <sup>3</sup> )
m)	Consumo di energia elettrica (Wh/km)
→ <sub>2</sub> (n) ←	→ <sub>2</sub> Codice della o delle innovazioni ecocompatibili ←
	→ <sub>2</sub> Risparmi totali di emissioni di CO <sub>2</sub> dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC ← ⇨ fino al 31 dicembre 2020 ⇨
	→ <sub>2</sub> Risparmi totali di emissioni di CO <sub>2</sub> dovuti alla o alle

	innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP <del>(dal 2018)</del> ←
o)	Numero di identificazione del veicolo

↓ 2017/1499 Articolo 1 e allegato punto 2, lettera b), iii)

p)	Massa di prova WLTP
q)	Fattore di deviazione De (se disponibile)
	Fattore di verifica (se disponibile)
r)	Numero di identificazione della famiglia di veicoli

↓ nuovo

s)	autonomia elettrica, se disponibile
----	-------------------------------------

↓ 404/2014 Articolo 1 e allegato punto 3 (adattato)

Direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2 <sup>6</sup>	Massa aggiunta standard (se applicabile in caso di veicoli omologati in più fasi)
---	---

⊗ Note: ⊗

- (1) Qualora, per i veicoli omologati in più fasi, non possano essere forniti dati relativi al veicolo di base, lo Stato membro fornisce come minimo i dati del veicolo completato in questo formato.
- (2) Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series, NSS) o di omologazioni individuali (individual approvals, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome costruttore secondo la denominazione standard UE» è indicata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi.
- (3) Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicato il costruttore del veicolo di base (incompleto/completo). Se il costruttore del veicolo base non è disponibile, è indicato solo il costruttore del veicolo completato.
- (4) Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicata la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base.
- (5) Nel caso di veicoli omologati in più fasi, la massa in ordine di marcia e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base possono essere sostituite dalla massa aggiunta standard specificata nelle informazioni relative all'omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2.

<sup>6</sup> Nel caso di veicoli omologati in più fasi, la massa in ordine di marcia e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base possono essere sostituite dalla massa aggiunta standard specificata nelle informazioni relative all'omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2.



## **ALLEGATO IV**

### **Regolamenti abrogati ed elenco delle rispettive modifiche**

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1)
Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione	(GU L 120 del 1.5.2013, pag. 4)
Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15)
Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione	(GU L 003 del 7.1.2015, pag. 1) (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 4)
Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione	
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1)
Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione	(GU L 072 del 10.3.2012, pag. 2)
Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 084 del 20.3.2014, pag. 38)
Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione	(GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1)
Regolamento delegato (UE) 2017/748 della Commissione	(GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9) (GU L 219 del 25.8.2017, pag. 1)
Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione	

---

## ANNEX V

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 443/2009	Regolamento (UE) n. 510/2011	Presente regolamento
Articolo 1, primo comma	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, terzo comma	–	Articolo 1, paragrafo 3
–	–	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)
–	Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e)
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)	–
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i)
–	–	Articolo 3, paragrafo 1, lettere j), k) e l)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera k)	–	–
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1	–	–
–	–	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

–	–	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
–	Articolo 4, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
–	–	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
–	Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 5	–
Articolo 5 bis	–	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6	–
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
–	–	Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma	Articolo 7, paragrafo 4, primo e secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma	–	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 8, paragrafo 5, primo comma	Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5, primo comma

Articolo 8, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 6	–
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 7	–
Articolo 8, paragrafo 7	–	Articolo 7, paragrafo 6, primo comma
–	–	Articolo 7, paragrafo 6, secondo comma
–	Articolo 8, paragrafo 8	–
Articolo 8, paragrafo 8	–	–
Articolo 8, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafo 9	Articolo 7, paragrafo 7
–	–	Articolo 7, paragrafo 8
–	Articolo 8, paragrafo 10	Articolo 7, paragrafo 9
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	–
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e)	Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e)	Articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e)
–	–	Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4, primo comma	–	Articolo 10, paragrafo 4, primo comma
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva	–	Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)	–	Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)	–	–
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera c)	–	Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)
Articolo 11, paragrafo 4, terzo e quarto comma	–	Articolo 10, paragrafo 4, terzo e quarto comma
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 11, paragrafo 8	Articolo 11, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 8
Articolo 11, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 8	Articolo 10, paragrafo 9
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	–	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma
–	–	Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4
–	–	Articolo 12, paragrafo 1

–	–	Articolo 12, paragrafo 2
–	–	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1	–	–
–	–	Articolo 13, titolo
–	–	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
–	Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
–	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d)
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma	–	–
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma	–	Articolo 13, paragrafo 2
–	Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
–	Articolo 13, paragrafo 4	–
–	Articolo 13, paragrafo 5	–
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	–	–
Articolo 13, paragrafo 5	–	–
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 13, paragrafo 3	–
Articolo 13, paragrafo 7	–	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 14 bis, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 14 bis, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 2



Articolo 14 bis, paragrafo 3	Articolo 16	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 14 bis, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2	–
Articolo 14 bis, paragrafo 5	Articolo 17	–
–	–	Articolo 17
Articolo 15	–	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18	Articolo 18
Allegato I	–	Allegato I, parte A
–	Allegato I	Allegato I, parte B
Allegato II, parte A	–	Allegato II, parte A
Allegato II, parte B	–	–
Allegato II, parte C	–	Allegato II, parte B
–	Allegato II	Allegato III
–	–	Allegato IV
–	–	Allegato V